

Roma, 5 aprile 2024

Circolare n. 82/2024

Oggetto: Notizie in breve.

Dogane – Differito doganale – Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei diritti doganali oltre il trentesimo giorno per il I semestre 2024 (dal 13 gennaio 2024 al 12 luglio 2024) è stato fissato allo 0,165%; la misura è invariata rispetto al semestre precedente – D.M. MEF 18.3.2024 su G.U. n.78 del 3.4.2024.

Trasporti internazionali – Esenzione autorizzazioni bilaterali per veicoli moldavi – Ulteriore proroga – Alla luce dei permanenti effetti negativi della guerra in Ucraina e al fine di facilitare il trasporto su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova (cruciale per il transito delle esportazioni e delle importazioni ucraine) è stato disposto di prorogare fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza 30 giugno 2024) per i veicoli moldavi l'esenzione dall'obbligo di possesso delle autorizzazioni bilaterali sia per i trasporti internazionali che per il transito, fermi restando gli obblighi assicurativi e di sicurezza richiesti per la circolazione stradale – Decisione UE n.1016 del 25.3.2024 su GUCE del 3.4.2024.

Trasporti internazionali – Pedaggi Germania – Si rammenta che dall'1 luglio 2024 anche i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate saranno soggetti all'obbligo di pagamento del pedaggio sulle autostrade tedesche in virtù della nuova normativa in materia approvata dal Parlamento tedesco con cui, come è noto, è stato stabilito di differenziare il costo del pedaggio sulla base delle emissioni di CO2 oltreché sui tradizionali criteri basati su classe di emissione, peso e assi dei veicoli e costi legati all'infrastruttura e all'inquinamento atmosferico e acustico; tutte le informazioni sono disponibili collegandosi al sito [Toll Collect | Mautreform kommt - neue Tarife veröffentlicht \(toll-collect.de\)](https://www.toll-collect.de).

Trasporti internazionali – Austria – Si rammenta che dal prossimo 15 aprile e fino al 22 novembre 2024 il tunnel dell'Arlberg, che collega la regione del Tirolo a quella del Vorarlberg, sarà nuovamente chiuso alla circolazione (come già avvenuto anche nel 2023) per i lavori di ristrutturazione già previsti; tutte informazioni su deroghe e percorsi alternativi sono consultabili all'indirizzo <https://www.asfinag.at/sperre-arlbergtunnel>.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [248/2023](#), [208/2023](#),
[102/2023](#) e [41/2023](#)

Allegati due

Gr/gr

G.U. n.78 del 3.4.2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2024

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio-12 luglio 2024).

IL VICEMINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2024;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta e' stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2024 al 12 luglio 2024.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2024

Il Vice Ministro: Leo



2024/1016

3.4.2024

DECISIONE (UE) 2024/1016 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda la proroga dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato dall'Unione e è stato applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022 conformemente alla decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 21 agosto 2023.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo, nonché di esaminarne periodicamente il funzionamento dell'accordo alla luce dei suoi obiettivi.
- (3) Con decisione n. 2/2022 del comitato misto ⁽³⁾, la durata dell'accordo è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, le parti dell'accordo si consultano al fine di valutare la necessità della sua proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo.
- (4) Affinché l'Unione e la Repubblica di Moldova possano continuare a beneficiare dell'accordo, è opportuno che la validità di quest'ultimo sia prorogata fino al 31 dicembre 2025.
- (5) Nella sua prossima riunione il comitato misto dovrà adottare una decisione in merito alla necessità di un'ulteriore proroga dell'accordo.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo alla proroga dell'accordo, poiché la decisione del comitato misto sarà vincolante per l'Unione.
- (7) È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato congiunto si basi sul progetto di decisione del comitato congiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo») per quanto riguarda la proroga dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (GU L 181, del 7.7.2022, pag. 1)

⁽³⁾ GU L 79 del 17.3.2023, pag. 185.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024

Per il Consiglio
Il presidente
A. MARON

PROGETTO**DECISIONE N. 1/2024 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA****del ...****relativa alla proroga dell'accordo**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione n. 2/2022 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, del 15 dicembre 2022, relativa alla proroga dell'accordo ⁽²⁾, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ("accordo") è stato prorogato fino al 30 giugno 2024.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo.
- (3) Dal controllo dell'accordo è emerso che quest'ultimo ha apportato benefici agli scambi commerciali sia per l'Unione europea sia per la Repubblica di Moldova e che l'aumento dei servizi di trasporto su strada si è rivelato vantaggioso anche per i trasportatori su strada delle due parti.
- (4) Congiuntamente a un accordo analogo sul trasporto su strada firmato con l'Ucraina, l'accordo ha anche contribuito in modo significativo all'esportazione di merci ucraine verso l'Unione europea attraverso i corridoi di solidarietà.
- (5) La proroga dell'accordo dovrebbe essere intesa anche come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto opportuno prorogare l'accordo fino al 31 dicembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Proroga dell'accordo**

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è prorogato fino al 31 dicembre 2025.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU UE L181 del 7.7.2022, pag. 4.

⁽²⁾ GU UE L 79 del 17.3.2023, pag. 185.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto
I copresidenti*
